

***COSTITUZIONE del "COMITATO per la SALVAGUARDIA del PATRIMONIO STORICO, MONUMENTALE, PAESAGGISTICO, AMBIENTALE della VILLA COMUNALE di NOLA e delle altre aree del COMUNE di NOLA in cui sussistano le condizioni di Tutela di cui al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e della Legge 14 gennaio 2013, n. 10" denominato:***

**"COMITATO CIVICO SALVIAMO il MONTEZUMA"**

**Addì dodici maggio dell'anno duemilasedici,**

**art. 1 – costituzione**

Si costituisce il "*comitato di volontariato per la SALVAGUARDIA del PATRIMONIO STORICO, MONUMENTALE, PAESAGGISTICO, AMBIENTALE della VILLA COMUNALE di NOLA e delle altre aree del COMUNE di NOLA in cui sussistano le condizioni di Tutela ambientale e paesaggistica di cui al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e della Legge 14 gennaio 2013, n. 10" denominato: "COMITATO CIVICO SALVIAMO IL MONTEZUMA", con sede in Nola (NA);*

**art. 2 – principi**

Il Comitato non ha scopo di lucro, è apartitico e aconfessionale.

Il Comitato, nell'attuazione dello scopo sociale, si impegna ad applicare i principi di:

- a) **informazione** – la comunità locale deve essere continuamente informata su ogni aspetto dell'attività comitale;
- b) **partecipazione** – il Comitato deve promuovere e garantire l'adesione e il coinvolgimento nella propria attività a tutta la comunità locale;
- c) **cooperazione** – Il Comitato dovrà agire riducendo al minimo la delegazione ai singoli di funzioni e attività e favorendo la gestione auto-diretta da parte degli aderenti rispetto al principio della delega.

**art. 3 – scopo**

Il Comitato ha per scopo la salvaguardia del patrimonio storico, monumentale, paesaggistico, ambientale della villa comunale di Nola e delle altre aree del comune di Nola in cui sussistono le condizioni di tutela ambientale e paesaggistica di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod. e int. e della legge del 14 gennaio 2013, n. 10 e succ. mod. e int. e specificamente riguardo a:

- a) garantire il riconoscimento e la tutela di bene paesaggistico, storico, ambientale e monumentale di tutte le aree e singole essenze arboree del territorio del Comune di Nola di cui al D.lgs. 42/2004 e alla L. 10/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) garantire gli obbligatori interventi di cura e salvaguardia delle aree e delle singole essenze arboree di cui al precedente comma;
- c) costituirsi, come parte portatrice di interessi diffusi a nome dei cittadini di Nola, nei procedimenti amministrativi nei confronti dello Stato e degli Enti locali aventi ad oggetto le fattispecie indicate nei precedenti commi a) e b) e già avviati nel corso del 2015 in nome e per conto di cittadini e associazioni oggi riuniti per la stipula del presente atto;
- d) costituirsi, come parte civile portatrice di interessi diffusi a nome dei cittadini di Nola, in eventuali procedimenti penali oggetto degli scopi di cui al presente statuto e in riferimento ai quali è stato presentato esposto all'A.G., nel corso degli anni 2014/2015, a firma del sig. Alfieri Antonio, legale rappresentante dell'Osservatorio Democratico Articolo Tre;
- e) avviare, e costituirsi come parte portatrice di interessi diffusi a nome dei cittadini di Nola, ulteriori procedimenti nei confronti dello Stato e degli Enti locali volti alla realizzazione degli obiettivi di cui ai precedenti commi a) e b);
- f) presentare eventuali esposti presso l'Autorità giudiziaria e l'Autorità contabile territorialmente competenti in relazione a eventuali presunzioni di reato e/o di violazione

delle norme amministrative rispetto all'oggetto dei precedenti commi a) e b) da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato;

#### **art. 4 – attività**

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il Comitato si prefigge di:

- a) realizzare iniziative quali, tra le altre, convegni, conferenze, incontri, manifestazioni, spettacoli, concerti, assemblee, raccolte di firme e ogni altra iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e gli organi istituzionali preposti rispetto a quanto indicato dal precedente art. 3;
- b) incaricare tecnici, esperti, centri di ricerca e imprese del settore per individuare condizioni di criticità, proporre ed eventualmente disporre interventi di messa in sicurezza, salvaguardia, e valorizzazione dei beni comuni rispetto a quanto indicato dal precedente art. 3;
- c) incaricare esperti e rappresentanti legali per il patrocinio delle istanze civiche presso ogni organo istituzionale e giudiziario nell'ambito di quanto indicato dal precedente art. 3;

#### **art. 5 – fondo patrimoniale**

Il patrimonio del Comitato è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi pubblici e privati, pervenuti al Comitato a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dal Comitato;
- d) dalle somme eventualmente percepite a titolo di risarcimento in sede di procedimenti penali o civili con l'espreso vincolo all'utilizzo per le attività di cui al comma b) del precedente art. 4;
- e) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f) da donazioni ed eventuali redditi, dai beni acquistati con essi e registrati in inventario.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **art. 6 – soci**

Sono ammessi quali Soci del Comitato i sottoscrittori del presente atto e tutti i cittadini e associazioni che chiedano di aderire, presentando istanza scritta all'assemblea dei soci (che si esprime entro trenta giorni dalla data di presentazione). Atteso il parere favorevole dell'assemblea dei soci, l'iscrizione è perfezionata col versamento della quota associativa fissata.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. La qualità di Socio si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza viene dichiarata dall'assemblea dei soci per giustificati motivi. Decadono, senza pregiudizio di reinscrizione nell'anno successivo, i Soci che non abbiano versato la quota entro un mese dalla scadenza. I Soci esercitano diritti elettorali secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

#### **art. 7 – organi di rappresentanza**

Sono organi del Comitato: l'Assemblea dei Soci, il Portavoce, il Segretario, il Tesoriere. Il Comitato non ha consiglio direttivo, le cariche sociali sono elette direttamente dall'assemblea dei Soci e le riunioni direttive avvengono in sede di assemblea dei Soci.

#### **art. 8 – assemblea**

L'Assemblea dei Soci è sovrana; essa è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea dei Soci elegge le cariche sociali, approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera le iniziative da intraprendere, approva le modifiche del presente statuto. Essa è convocata nella sede del Comitato, ovvero in altro luogo purché in territorio italiano, in via ordinaria alla data fissata dalla precedente assemblea e in via straordinaria su richiesta di almeno tre soci, dal Segretario o da suo delegato con lettera o e-mail spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio indicato dal socio all'atto della sottoscrizione o dell'adesione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i promotori.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si esprime per voto palese per ogni sua deliberazione ad eccezione della nomina delle cariche sociali che avviene a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza.

#### **art. 9 – cariche sociali**

Le cariche sociali del Comitato svolgono funzioni di rappresentanza legale del Comitato e di espletamento delle funzioni amministrative necessarie per l'espletamento delle attività sociali.

Il Portavoce, o, in subordine, il Segretario o altro delegato espressamente dall'Assemblea, è il legale rappresentante del Comitato e ne rappresenta le istanze nei confronti di terzi.

Il Segretario redige e custodisce tutti gli atti sociali ed è responsabile degli obblighi di tenuta e pubblicità degli atti nonché del trattamento dei dati rispetto alla normativa vigente.

Il Tesoriere si occupa delle questioni inerenti le finanze del Comitato ed è responsabile della tenuta dei registri contabili.

Ogni forma di iniziativa, obbligazione economica e/o conferimento di incarico a nome del Comitato cui le cariche sociali sono demandate, vengono stabilite in Assemblea dei Soci.

#### **art. 10 – rappresentanza legale**

Il Comitato, costituitosi formalmente dopo l'avvio di procedimenti di indagine da parte dell'A.G. per presunti reati e irregolarità nell'ambito della tutela del patrimonio storico/ambientale, paesaggistico e monumentale della villa comunale di Nola, dispone di conferire incarico di rappresentanza legale, per le fattispecie previste dall'art. 3, e in particolare dal comma d), del presente statuto, all'avv.

Alessio Scala, con studio in Nola (NA), alla via Via De Notaris, 10.

#### **art. 11 – durata e scioglimento**

Il Comitato ha durata limitata al raggiungimento dello scopo istituzionale o di quelli accessori. Esso si scioglie su proposta delle cariche sociali e per delibera dell'Assemblea, o per inattività manifesta per oltre due anni. Il Comitato potrà deliberare di trasformarsi in Associazione o Fondazione, destinando a ciò il fondo patrimoniale.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad associazioni, ONLUS, fondazioni, che esercitano attività istituzionale di protezione dell'ambiente o di tutela dei beni comuni.

#### **art. 12 – norma transitoria**

Considerando che il Comitato non prevede di intraprendere iniziative di carattere finanziario nell'immediato e che le eventuali spese per le attività saranno definite, per rispettivo intervento, in sede di Assemblea dei Soci, si deroga la fissazione e il versamento della quota sociale alla prima assemblea ordinaria dei soci che si terrà entro 40 (quaranta) giorni dalla stipula del presente atto.

Nelle more della celebrazione della prima assemblea dei soci e della adesione di ulteriori membri quali soci fondatori, si nomina portavoce pro tempore la sig.a Napolitano Annamaria.